

Con sentenza n. 125 del 19 maggio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, secondo periodo, della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della L. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), cd. "legge Fornero", limitatamente alla parola «manifesta».

La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano (art. 1 Cost.).

L'attuazione di tali principi è demandata alle valutazioni discrezionali del legislatore (fra le molte, Corte cost., 1° aprile 2021, n. 59), chiamato ad apprestare un equilibrato sistema di tutele.

Il legislatore, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone, è vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza. La diversità dei rimedi previsti dalla legge deve sempre essere sorretta da una giustificazione plausibile e deve assicurare l'adeguatezza delle tutele riservate al lavoratore illegittimamente espulso, nelle quali la reintegrazione non costituisce «l'unico possibile paradigma attuativo» dei principi costituzionali.

Nell'attuazione dei principi sanciti dagli artt. 4 e 35 Cost., essenziale è il compito del giudice, chiamato a ponderare la particolarità di ogni vicenda e a individuare di volta in volta la tutela più efficace, sulla base delle indispensabili indicazioni fornite dalla legge.

L'incostituzionalità pronunciata dalla Consulta ha colpito la sola parola "manifesta", che precede l'espressione "insussistenza del fatto" posta a base del licenziamento per ragioni economiche, produttive e organizzative.

Al fatto si deve *"ricondere ciò che attiene all'effettività e alla genuinità della scelta imprenditoriale"*. Su questi aspetti il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità che non può sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità.

Il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato e si presta, proprio per questo, a incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento.

Inoltre, la sussistenza di un fatto è nozione difficile da graduare, perché evoca *"un'alternativa netta, che l'accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi"*.

Il criterio della manifesta insussistenza - ha precisato inoltre la Corte - *"risulta eccentrico nell'apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell'accertamento"*.

Nelle controversie in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo si è in presenza di un quadro probatorio articolato: oltre ad accertare la sussistenza o insussistenza di un fatto - che è già di per sé un'operazione complessa - le parti, e con esse il giudice, si devono impegnare *"nell'ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell'eventuale insussistenza"*. Vi è dunque un *"aggravio irragionevole e sproporzionato"* sull'andamento del processo: all'indeterminatezza del requisito si affianca una irragionevole complicazione sul fronte processuale.

A ben vedere, un sistema così congegnato vanifica l'obiettivo della rapidità e della più elevata prevedibilità delle decisioni

e finisce per contraddire la finalità di una equa redistribuzione delle tutele dell'impiego (art. 1, comma 1, lettera c, della legge n. 92 del 2012), che ha in tali caratteristiche della tutela giurisdizionale il suo caposaldo.

## Riferimenti Normativi:

- art. 1 Cost.
- art. 4 Cost.
- art. 35 Cost.
- art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300
- art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92